



Decreto Dirigenziale n. 150 del 18/12/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

U.O.D. 2 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Tutela dei consumatori.

Oggetto dell'Atto:

VISTO DI CONFORMITA' SIAD DI META

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a) la Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1, ha introdotto la nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale;
- b) la L.R. n. 1/2014 prevede all'art. 10 che i Comuni si dotino o, se già vigente, adeguino lo Strumento d'intervento per l'apparato distributivo (in acronimo SIAD), secondo i criteri e gli indirizzi di programmazione stabiliti dalla stessa legge;
- c) il Comune di Meta ha inviato alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Regione Campania le Delibere di Consiglio Comunale n. 63 del 19/12/2016 e n. 22 del 24/05/2017 di approvazione dello Strumento di intervento dell'apparato distributivo, per le quali la scrivente U.O.D. ha emesso le relative note prot. n. 256208 del 06/04/2017 e prot. n. 577853 del 04/9/2017, con cui sono stati chiesti adeguamenti e integrazioni documentali, procedendo, altresì, all'interruzione dei termini di formazione del visto regionale per silenzio assenso;
- d) in data 16/11/2017 il Comune di Meta ha inviato alla UOD della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive lo Strumento d'intervento per l'apparato distributivo per il visto di conformità ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1/2014, approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 23/10/2017;

TENUTO CONTO di quanto previsto:

- a) dall'art. 1, comma 2, della L.R. n. 1/2014
- b) dall'art. 10, comma 2, prima e seconda parte, della L.R. n. 1/2014;
- c) dall'art. 10, comma 4, della L.R. n. 1/2014;
- d) dall'art. 10, comma 5, della L.R. n. 1/2014;
- e) dall'art. 15, comma 1, della L.R. n. 1/2014;
- f) dall'art. 16, commi 1 e 2, della L.R. n. 1/2014;
- g) dall'art. 17, commi 1, 3, 4, 5 e 6, della L.R. n. 1/2014;
- h) dagli articoli da 18 a 21, della L.R. n. 1/2014;
- i) dall'art. 22, comma 1, della L.R. n. 1/2014;
- j) dall'art. 24, commi 1 e 2, della L.R. n. 1/2014;
- k) dall'art. 25, comma 17, della L.R. n. 1/2014;
- l) dall'art. 30, commi 1 e 2, della L.R. n. 1/2014;
- m) dall'art. 31 della L.R. n. 1/2014;
- n) dall'art. 41, commi 1, 2, 3 e 4, della L.R. n. 1/2014;
- o) dall'art. 46 della L.R. n. 1/2014;
- p) dall'art. 57 della L.R. n. 1/2014;
- q) dalla Circolare approvata con Decreto Dirigenziale n. 997/2014 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;

CONSTATATO che**a) nella Relazione generale del SIAD**

a.1) a pag. 12, nel paragrafo degli indirizzi e dei criteri della programmazione comunale, si preannuncia che "l'area del centro storico verrà delimitata anche oltre l'individuazione urbanistica e, per favorire la sua salvaguardia e valorizzazione, sarà suddivisa in ulteriori zone di intervento", ma di tale maggiore estensione del centro storico non vi è conferma né nel Regolamento di attuazione del SIAD, né nella relativa planimetria, per cui si deve concludere che l'area del centro storico è ristretta all'ambito della zona territoriale omogenea "A" del Piano Regolatore Generale;

a.2) a pag. 16, si esprime l'intenzione di procedere per *“gli esercizi per la vendita di materiali ingombranti già esistenti”* alla *“modifica o all'adeguamento degli strumenti di pianificazione”*, facendo intendere che attualmente essi potrebbero non essere urbanisticamente conformi;

a.3) a pag. 21, l'apertura delle grandi strutture di vendita e dei *“centri commerciali”* è sottoposta a quanto disciplinato dagli articoli da 18 a 21 della L.R. 1/2014, senza tener conto che i *“centri commerciali”* possono essere anche ricadenti nella tipologia delle medie strutture di vendita e, come tali, non soggetti a Conferenza di servizi;

b) nel Regolamento di attuazione del SIAD

b.1) all'art. 11 (avente ad oggetto la *“divisione in zone”*), avendo suddiviso il territorio comunale nella *“Zona A”* e nella *“Zona B”*, si prevede che nella *“Zona A”* (definita come *“la parte di territorio che dal fronte mare giunge fino alla via Meta-Amalfi”*) sono ammesse le medie strutture di vendita per il commercio di prodotti alimentari ed extralimentari, con una dotazione di parcheggio pari a 1,00 mq per mq di superficie di vendita, in misura inferiore a quella di 1,5 mq di parcheggio per mq di superficie di vendita fissata nell'Allegato A1 dell'art. 22 della L.R. n. 1/2014;

b.2) all'art. 14 (avente ad oggetto *“le grandi strutture di vendita”*), si stabilisce che l'apertura delle grandi strutture di vendita e dei *“centri commerciali”* è sottoposta a quanto disciplinato dagli articoli da 18 a 21 della L.R. 1/2014, non considerando che i centri commerciali possono essere appartenenti anche alla tipologia delle medie strutture di vendita, senza necessità, quindi, di svolgere la Conferenza di servizi;

b.3) al comma 2 dell'art. 17 (avente ad oggetto gli *“orari dei negozi”*), prevedendo che *“per le medie e grandi strutture almeno il venti per cento del totale delle ore lavorative effettuate nei giorni festivi è svolto non facendo ricorso al lavoro straordinario degli addetti già impiegati nel corso dei giorni feriali e ricorrendo a nuova occupazione o al turnover dei dipendenti”*, si riproduce una norma che faceva parte della L.R. n. 1/2014 prima che essa venisse in tale parte modificata dalla L.R. n. 16/2014;

b.4) al comma 4 dell'art. 19 (avente ad oggetto le *“vendite straordinarie”*) si stabilisce che le vendite di fine stagione sono effettuate *“a partire dal 2 luglio per quanto riguarda quelle del periodo estivo, e dal 2 gennaio per quanto riguarda quelle del periodo invernale”*, anche in tale caso e richiamando una previgente disposizione legislativa, abrogata dalla L.R. n. 22/2016, e sostituita con una norma che rinvia all'accordo stipulato in sede di Conferenza delle Regioni;

b.5) l'art. 17 del Capo relativo alle *“Norme per il commercio su aree pubbliche”*, pur intitolandosi, per mero refuso, *“mezzadri e coloni”* si occupa, in realtà, dei coltivatori diretti;

b.6) l'art. 18 del Capo relativo alle *“Norme per il commercio su aree pubbliche”* (avente ad oggetto i *“criteri per la concessione dei posteggi”*) al 7° comma prevede che le domande siano valutate secondo dei criteri di priorità che non sono supportati dalle norme regionali, di cui il SIAD deve essere strumento di attuazione;

b.7) il 1° comma dell'art. 19 del Capo relativo alle *“Norme per il commercio su aree pubbliche”* (avente ad oggetto le *“assenze dal mercato”*) stabilisce che *“al concessionario di posteggio che senza giustificato motivo rimarrà assente per un periodo complessivamente superiore a tre mesi nell'arco di un anno solare, la concessione verrà revocata”*, stabilendo una sanzione difforme da quella prevista all'art. 57, comma 11, lettera b), della L.R. n. 1/2014, dove è prescritto che l'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata *“nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi oppure superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato dove questo sia inferiore all'anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare”*;

b.8) l'ultimo cpv del 1° comma dell'art. 23 del Capo relativo alle "Norme per il commercio su aree pubbliche" (avente ad oggetto il "commercio itinerante") prevede che "nelle aree pubbliche in cui è consentito il commercio itinerante la sosta non dovrà essere protratta oltre le due ore", adottando una misura eccessiva, in quanto, pur non essendo di riferimento il lasso temporale di un'ora di cui al D.Lgs. n. 114/1998 ed avendo attribuito il comma 4, dell'art. 37, della L.R. n. 1/2014 al SIAD il compito di determinare la durata della sosta, è pur vero che i commercianti itineranti, privi di autorizzazione di tipo "A", non possono occupare stabilmente una porzione di suolo pubblico, ben potendo, pertanto, il regolamento del SIAD limitare la durata della sosta al tempo necessario a soddisfare le richieste dei clienti;

ATTESO che

- a) il visto di conformità previsto dalla Legge Regionale n. 1/2014 possa essere anche specificato nei termini di cui alla parte "motiva" del provvedimento;
- b) l'iter di rilascio del visto di conformità possa, quindi, concludersi con l'approvazione dello strumento comunale disponendo, per decreto, i vincoli e le limitazioni all'applicazione di specifiche disposizioni che confliggano con la Legge Regionale n. 1/2014;
- c) l'operazione di cui sopra possa essere effettuata qualora non rimangano palesi omissioni nella disciplina delle attività commerciali;
- d) nel caso specifico non ricorrono le predette ipotesi di mancanza di disciplina per le attività commerciali;
- e) il processo di formazione del SIAD è risultato conforme alla procedura prevista dall'art. 10 della L.R. n. 1/2014;
- f) il SIAD in esame è documentato a norma dell'art. 10, comma 10, della L.R. n. 1/2014;

CONSIDERATO che il visto di conformità

- a) per la Relazione generale del SIAD:
 - a.1) non si estende a perimetrazioni del centro storico che siano più ampie dell'ambito contenuto nelle zone territoriali omogenee di tipo "A" di cui al Piano Regolatore Generale, diversamente da quanto prefigurato a pag. 12;
 - a.2) non si estende alle localizzazioni degli esercizi per la vendita di materiali ingombranti già esistenti qualora necessitino di modifica o adeguamento degli strumenti di pianificazione, come espresso a pag. 16;
 - a.3) non si estende alle disposizioni di cui a pag. 21 che prevedono le procedure della Conferenza di servizi per l'autorizzazione per tutti i centri commerciali, anche quelli non ricadenti nella dimensione delle grandi strutture di vendita;
- b) per il Regolamento di attuazione del SIAD:
 - b.1) è da intendersi rilasciato nel senso che il parametro delle aree di parcheggio delle medie strutture di vendita per il commercio di prodotti alimentari ed extraalimentari ricadenti nella "Zona A" di cui all'art. 11 (definita come "la parte di territorio che dal fronte mare giunge fino alla via Meta-Amalfi"), è quello fissato nell'Allegato A1 dell'art. 22 della L.R. n. 1/2014 per le MA/M, pari a 1,5 mq per mq di superficie di vendita;
 - b.2) non si estende alle disposizioni di cui all'art. 14, avente ad oggetto le "grandi strutture di vendita", che prevedono le procedure della Conferenza di servizi anche per l'autorizzazione dei "centri commerciali" che non siano ricadenti nella dimensione delle grandi strutture di vendita;
 - b.3) è da intendersi rilasciato nel senso che il comma 2 dell'art. 17, avente ad oggetto gli "orari dei negozi", è disposizione inefficace, con rinvio alla pertinente norma regionale di cui all'art. 24 della L.R. n. 1/2014;

b.4) è da intendersi rilasciato nel senso che il comma 4 dell'art. 19, avente ad oggetto le "vendite straordinarie", è disposizione inefficace, con rinvio alla pertinente norma regionale di cui al comma 17 dell'art. 25 della L.R. n. 1/2014;

b.5) è da intendersi rilasciato nel senso che il titolo dell'art. 17 del Capo relativo alle "Norme per il commercio su aree pubbliche", per mero refuso denominato "coloni e mezzadri", si riferisce ai "coltivatori diretti";

b.6) è da intendersi rilasciato nel senso che il 7° comma dell'art. 18 del Capo relativo alle "Norme per il commercio su aree pubbliche" (avente ad oggetto i "criteri per la concessione dei posteggi") è disposizione inefficace, con rinvio alla pertinente norma regionale di cui all'art. 46 della L.R. n. 1/2014;

b.7) è da intendersi rilasciato nel senso che il 1° comma dell'art. 19 del Capo relativo alle "Norme per il commercio su aree pubbliche", avente ad oggetto le "assenze dal mercato", è disposizione inefficace, con rinvio alla pertinente norma regionale di cui all'art. 57, comma 11, lettera b), della L.R. n. 1/2014;

b.8) non si estende all'ultimo cpv del 1° comma dell'art. 23 del Capo relativo alle "Norme per il commercio su aree pubbliche", avente ad oggetto il "commercio itinerante", laddove prevede una durata massima della sosta pari a due ore, anziché pari al tempo necessario a soddisfare le richieste dei clienti;

RITENUTO

di dover concedere il VISTO di conformità al SIAD del Comune di Meta approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 23/10/2017, trasmesso alla scrivente U.O.D. con PEC del 16/11/2017 e acquisito al protocollo in pari data con. n. 755275/2017, con le limitazioni e le specifiche evidenziate nella parte motiva del presente atto e nella parte dispositiva del medesimo;

VISTI:

- a) la Legge Regionale n. 1/2014;
- b) la Circolare approvata con Decreto Dirigenziale n. 997/2014 del Direttore Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente dell'U.O.D. 50 02 02 "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" della D.G. 02 "Sviluppo Economico e Attività Produttive" e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente medesimo;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. di concedere il visto di conformità al SIAD del Comune di Meta, approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 67/2017, trasmesso alla scrivente U.O.D. con PEC del 16/11/2017 e acquisito al protocollo in pari data con. n. 755275/2017, con le seguenti limitazioni e specifiche:

1.1. per la Relazione generale

1.1.1. non si estende a perimetrazioni del centro storico che siano più ampie dell'ambito contenuto nelle zone territoriali omogenee di tipo "A" di cui al Piano Regolatore Generale, diversamente da quanto prefigurato a pag. 12;

1.1.2. non si estende alle localizzazioni degli esercizi per la vendita di materiali ingombranti già esistenti, qualora necessitino di modifica o adeguamento degli strumenti di pianificazione, come espresso a pag. 16;

- 1.1.3. non si estende alle disposizioni di cui a pag. 21, che prevedono le procedure della Conferenza di servizi per l'autorizzazione di tutti i centri commerciali, anche quelli non ricadenti nella dimensione delle grandi strutture di vendita;
- 1.2. per il Regolamento di attuazione del SIAD
- 1.2.1. è da intendersi rilasciato nel senso che il parametro delle aree di parcheggio delle medie strutture di vendita per il commercio di prodotti alimentari ed extraalimentari ricadenti nella "Zona A" di cui all'art. 11 (definita *come "la parte di territorio che dal fronte mare giunge fino alla via Meta-Amalfi"*), è quello fissato nell'Allegato A1 dell'art. 22 della L.R. n. 1/2014 per le MA/M, pari a 1,5 mq per mq di superficie di vendita;
- 1.2.2. non si estende alle disposizioni di cui all'art. 14, avente ad oggetto le "*grandi strutture di vendita*", che prevedono le procedure della Conferenza di servizi anche per l'autorizzazione dei centri commerciali che non sono ricadenti nella dimensione delle grandi strutture di vendita;
- 1.2.3. è da intendersi rilasciato nel senso che il comma 2 dell'art. 17, avente ad oggetto gli "*orari dei negozi*", è disposizione inefficace, con rinvio alla pertinente norma regionale di cui all'art. 24 della L.R. n. 1/2014;
- 1.2.4. è da intendersi rilasciato nel senso che il comma 4 dell'art. 19, avente ad oggetto le "*vendite straordinarie*", è disposizione inefficace, con rinvio alla pertinente norma regionale di cui al comma 17 dell'art. 25 della L.R. n. 1/2014;
- 1.2.5. è da intendersi rilasciato nel senso che il titolo dell'art. 17 del Capo relativo alle "Norme per il commercio su aree pubbliche", per mero refuso denominato "*coloni e mezzadri*", si riferisce ai "*coltivatori diretti*";
- 1.2.6. è da intendersi rilasciato nel senso che il 7° comma dell'art. 18 del Capo relativo alle "Norme per il commercio su aree pubbliche", avente ad oggetto i "*criteri per la concessione dei posteggi*", è disposizione inefficace, con rinvio alla pertinente norma regionale di cui all'art. 46 della L.R. n. 1/2014;
- 1.2.7. è da intendersi rilasciato nel senso che il 1° comma dell'art. 19 del Capo relativo alle "Norme per il commercio su aree pubbliche", avente ad oggetto le "*assenze dal mercato*", è disposizione inefficace, con rinvio alla pertinente norma regionale di cui all'art. 57, comma 11, lettera b), della L.R. n. 1/2014;
- 1.2.8. non si estende all'ultimo cpv del 1° comma dell'art. 23 del Capo relativo alle "Norme per il commercio su aree pubbliche", avente ad oggetto il "*commercio itinerante*", laddove prevede la durata massima della sosta pari a due ore, anziché pari al tempo necessario a soddisfare le richieste dei clienti;
2. di disporre che il Comune di Meta, ai fini della validità del SIAD vistato, alleghi allo stesso il presente decreto;
3. di disporre che il Comune di Meta, ai fini della validità del SIAD vistato, dia al presente atto le medesime forme di pubblicità utilizzate per l'approvazione comunale del SIAD;
4. di trasmettere il presente decreto:
- 4.1. al BURC per la pubblicazione ai sensi dell'art. 10 comma 8 L.R. 1/2014;
- 4.2. al Comune di Meta.

Sabrina Beneduce